

Ministero dei beni e delle attività culturali

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA NELLE SALE DELLE GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA da tenersi nel periodo dal 01/06/2019 al 31/12/2019

Art. 1

Il servizio di vigilanza previsto dalle presenti specifiche decorre dal giorno 01/06/2019 e cessa inderogabilmente il giorno 31/12/2019 per un totale massimo complessivo di n. **8.950** ore, che verrà contabilizzato sulla base delle effettive quantità svolte applicando il prezzo per Ora/Addetto offerto dall'Affidatario.

L'importo complessivo a corpo dei SERVIZI A BASE DI OFFERTA è di €. 143.200,00 (iva esclusa), ad esclusione degli oneri aziendali per la sicurezza (non soggetti a ribasso) che devono essere indicati e precisati nell'offerta.

Il servizio di vigilanza deve essere svolto secondo le necessità e le indicazioni previste dalle presenti Specifiche e dovrà essere fornito dalla ditta affidataria con proprio personale dipendente.

Il servizio dovrà essere svolto da addetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla normativa in materia di primo soccorso e in materia di antincendio prevista dalla normativa vigente per la vigilanza sala di musei, pinacoteche e gallerie d'arte aventi un rischio Medio; requisiti comprovati da idonea e formale documentazione personale (c.d. patentino ed abilitazioni), così come meglio precisato al successivo articolo 4.

Il servizio dovrà essere garantito in orario di apertura, delle Gallerie dell'Accademia, sito in Venezia, Dorsoduro 1050, si precisa che le Gallerie dell'Accademia sono aperte dal martedì alla domenica dalle 8,15 alle 19,15 e il lunedì dalle 8,15 alle 13,15, salve diverse indicazioni e disposizioni Ministeriali o del piano di emergenza e di sicurezza delle Gallerie dell'Accademia.

Le Gallerie dell'Accademia trasmetteranno entro il giorno 15 di ogni mese il prospetto delle necessità del servizio di vigilanza per il mese successivo specificando il numero di unità necessarie per ogni giorno specificando se il servizio necessario è per il mattino (8,15-14), pomeridiano (13,30-19,15), turno centrale (10-18,30) o per l'intera giornata (8,15-19,15). La domenica sono generalmente sempre necessarie 7 unità per l'intera giornata (8,15-19,15).

Al personale della ditta, l'Ente fornirà idonea strumentazione al fine di comunicare e di coordinarsi con il personale interno all'Ente.

Sarà facoltà dell'Amministrazione chiedere, al referente dell'Affidatario, l'allontanamento di qualsiasi addetto che non risponda alle esigenze e/o non garantisca affidabilità.

E' fatto, inoltre, obbligo di comunicare prima della consegna del servizio il nominativo del responsabile aziendale del servizio e di un suo sostituto (con recapiti telefonici e di posta elettronica) e successivamente con un preavviso di 30 gg dall'inizio di ogni singola fase mensile, trasmettere, anche via email, al RUP e al Direttore dell'Esecuzione e all'Ufficio Personale (ga-ave@beniculturali.it), la lista contenente i nominativi del personale di vigilanza che la ditta utilizzerà, nel corso del mese, per l'espletamento del servizio, nonché il nominativo del referente presente nelle giornate di attivazione del servizio. Eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati entro l'inizio del servizio.

Art. 2 - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dal MEPA per la categoria merceologica denominata "servizi di vigilanza ed accoglienza – sottocategoria 2 – servizi di accoglienza" e delle autorizzazioni ed attestazioni previste per la sicurezza sul posto di lavoro e per i musei per almeno il livello MEDIO.

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara tramite invito, gli operatori economici, devono inoltre necessariamente dichiarare il possesso del seguente requisito minimo, pena la loro esclusione anche se invitati od offerenti:

- Aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari, un fatturato specifico medio/annuo per lo svolgimento di servizi di VIGILANZA ed accoglienza, per un importo non inferiore a €. 240.000,00.

Ministero dei beni e delle attività culturali

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

Art. 3 – Facoltà dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, ove si rendesse necessario, in considerazione della necessità del servizio di vigilanza nelle sale dell'Accademia, al fine di garantire la previsione minima stabilita dal piano di emergenza del sito museale e situazioni di emergenza, non programmabili, un aumento o una diminuzione del servizio e del numero di ore/addetto fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni dell'affidamento originario.

Atteso che i servizi di vigilanza in questione hanno carattere continuativo e sono essenziali per l'apertura e fruizione del Museo, al fine di garantire la continuità delle prestazioni anche in fase di avvicendamento dei prestatori di servizio, è facoltà della Stazione Appaltante disporre, in caso di necessità, una proroga tecnica programmata, alla scadenza del contratto e sino alla nuova aggiudicazione, ciò nei limiti economici di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo).

Sarà facoltà di questa Amministrazione sospendere il servizio qualora lo stesso non risulti conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, anche senza preavviso e con semplice richiesta comunicazione via email all'affidatario.

Art. 4 – Affidatario

L'Affidatario, per il tramite del nominato e comunicato suo responsabile aziendale di servizio, dovrà relazionarsi con il RUP e il Direttore dell'Esecuzione e l'Ufficio Personale (tel 041-5222247 - ga-ave@beniculturali.it) nel quale dovrà essere svolto il servizio, al fine di ottenere una migliore riuscita dello stesso.

Il responsabile dell'Affidatario avrà cura di verificare il corretto comportamento del proprio personale e di vigilare sul corretto uso della strumentazione fornita agli addetti alla vigilanza.

L'Affidatario si avvarrà di personale perfettamente formato in materia antincendio e di primo soccorso e già edotto sul piano di evacuazione ed antincendio del sito nel quale è attivo il servizio, inoltre dovrà fornire la documentazione essenziale atta a dimostrare la loro regolare assunzione presso di sé, ovvero copia del loro contratto di lavoro, nonché produrre copia del C.C.N.L. applicato entro almeno gg 5 dall'inizio del servizio.

L'affidatario dovrà dimostrare di avvalersi di addetti con le seguenti caratteristiche:

- abilitazione addetto di primo soccorso per aziende del gruppo B (12 ore di formazione, 4 ore di aggiornamento triennale, Rif. Decreto 15 luglio 2003, n. 388);
- abilitazione addetto antincendio rischio medio con superamento dell'esame presso i VVF (rif: allegato X del DM 10/3/98 e art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609);
- corsi di formazione ASR 21/12/2011 per rischio MEDIO attività del museo. Poiché l'ASR del 21.12.2011, punto 8-crediti formativi, lett. a) 3° punto prevede che il lavoratore, qualora vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore di rischio maggiore (atteso le aziende di vigilanza hanno solitamente un codice Ateco che prevede un rischio BASSO, mentre il Museo ha un rischio MEDIO), gli addetti utilizzati dall'affidatario dovranno avere seguito un modulo integrativo della Formazione Specifica di durata e contenuti attinenti ai rischi delle mansioni svolte.

L'affidatario dovrà dare evidenza oggettiva dei requisiti sopra elencati fornendo tutti gli attestati di ciascun lavoratore e relativi alle abilitazioni sopra elencate entro 5 gg dall'affidamento e successivamente per ogni nuovo/diverso addetto all'atto della sua entrata in servizio presso l'Accademia.

Il personale dell'Affidatario dovrà indossare, durante lo svolgimento del servizio, una divisa consona al luogo in cui è prestato il servizio ed idonea a garantire decoro e riconoscibilità, nonché esibire tessera di riconoscimento con foto e ditta di appartenenza.

L'affidatario è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme di settore vigenti in Italia derivanti sia da legge che da decreti, circolari e regolamenti e a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'espletamento dei servizi.

L'Affidatario è tenuto ad assorbire in base alla normativa vigente, il personale che già opera presso l'Amministrazione in qualità di dipendente della ditta uscente. La ditta uscente al riguardo ha rilasciato all'Amministrazione, l'elenco del personale impiegato corredato di relativo livello e qualifica (allegato 1).

Ministero dei beni e delle attività culturali

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

Art. 5 – Pagamenti.

La liquidazione, dopo l'avvenuta regolare esecuzione della prestazione, avverrà a cura dell'Ufficio Ragioneria-Bilancio, dopo la presentazione della fattura elettronica "mensile" di spesa per ~~il lavoro e del~~ le ore/addetto effettivamente e regolarmente effettuate. In ciascuna fattura dovranno, inoltre, essere evidenziati il CIG, il codice univoco **KJQSO9** e gli estremi identificativi del conto corrente bancario su cui accreditare l'ammontare del corrispettivo di cui sopra, con l'avvertenza che la fatturazione è soggetta a "split payment".

In ottemperanza al disposto della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. la società è tenuta a comunicare il conto corrente dedicato al pagamento delle commesse pubbliche, le persone autorizzate ad operare su tale conto.

Si informa che il legale rappresentante delle Gallerie è il titolare del trattamento dei dati che avverrà ai sensi degli articoli 13 e 7 del D.L.gs. n. 196/2003 obbligatoriamente per fini di carattere amministrativo e contabile.

ART. 6 – GARANZIE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all'art. 93, del D. L.vo 50/2016, pari almeno al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto. Tale garanzia può essere resa mediante versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato oppure mediante fidejussione bancaria (rilasciata da uno degli Istituti Bancari indicati dal comma 3° dell'art. 54 del R.D. n° 827/1924 modificato con D.P.R. n° 635/56 e successive modificazioni ed integrazioni) o assicurativa (rilasciata da Imprese di Assicurazioni ai sensi dell'Art.13 della legge n°1/78) o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.L.vo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione dovrà prevedere, pena esclusione, esplicito e incondizionato impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 103 comma 1 del D. L.vo 50/2016. La fideiussione deve prevedere inoltre, a pena di esclusione, che il garante si impegni a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione appaltante, per la durata di almeno 180 giorni dalla data di prima scadenza e senza soluzione di continuità nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo contratto; ai non aggiudicatari la garanzia è restituita entro 30 gg. dall'avvenuta aggiudicazione. La garanzia copre, inoltre, il mancato versamento della sanzione pecuniaria nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all'istituto del "soccorso istruttorio", come prescritto dall'art. 83 comma 9 del D.lvo 50/2016.

Il beneficio di cui all'art. 93, comma 7, del D.L.vo 50/2016, (riduzione della garanzia del 50%) è subordinato alla produzione della "certificazione di sistema di qualità" oppure della "dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro collegati del sistema di qualità", rilasciate da organismi accreditati, in originale o in copia autenticata (trattandosi di certificazione di conformità a norme europee rilasciata da organismi privati, non è prevista autocertificazione – art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000).

L'offerta dei concorrenti, a pena di esclusione, deve essere corredata a pena di esclusione di dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l'impegno incondizionato a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva, in favore della stazione appaltante.

La garanzia resa mediante fideiussione e la dichiarazione di impegno della garanzia definitiva a pena di esclusione, devono essere firmate dal legale rappresentante dell'Istituto di Credito o della Compagnia di

Ministero dei beni e delle attività culturali

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

Assicurazione o dal soggetto avente il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore, ciò con le modalità e le formule di cui al DPR 445/2000.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario deve rilasciare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, con le modalità e la misura prevista dalla norma citata.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario e/o per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario.

ART. 7 - PENALI

La mancata esecuzione dei servizi di vigilanza, nonostante sollecitazione inviata via posta elettronica da parte del RUP, comporterà l'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni intervento eseguito in difformità o non eseguito entro i tempi richiesti dal RUP.

Le penali verranno applicate previa comunicazione all'affidatario e computate nel conto finale. L'importo totale delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, in caso contrario questa Amministrazione potrà proporre al Responsabile del Procedimento la risoluzione del contratto di appalto con tutte le attività connesse al procedimento in danno all'Affidatario, compresa l'escussione della polizza fidejussoria e i provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 8 – Contatti dell'Amministrazione

Gallerie dell'Accademia di Venezia tel. 041-5222247 - fax 041-5212709 - email ga-ave@beniculturali.it

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Ornella Salvadori.

Direttore dell'Esecuzione: Dott. Michele Tavola

Il presente atto è composto fin qui da n. 3 pagine, scritte in un solo verso.

Venezia, 06/05/2019

Il RUP

Dott.ssa Ornella Salvadori



Firmato per accettazione dall'offerente/affidatario

Ministero dei beni e delle attività culturali

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

ALLEGATO 1

Addetti utilizzati dalla ditta affidataria del servizio di vigilanza integrativa a Maggio 2019

N. unità di personale	Qualifica	Livello	CCNL applicato	Anzianità	Sede di lavoro
1	SOCIO OP.	D	CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari	assunto il 01/05/2018	Gallerie dell'Accademia di Venezia
2	SOCIO OP.	D	CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari	assunto il 01/05/2018	Gallerie dell'Accademia di Venezia
3	SOCIO OP.	D	CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari	assunto il 01/05/2018	Gallerie dell'Accademia di Venezia
4	SOCIO OP.	D	CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari	assunto il 01/05/2018	Gallerie dell'Accademia di Venezia
5	SOCIO OP.	D	CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari	assunto il 01/05/2018	Gallerie dell'Accademia di Venezia
6	SOCIO OP.	D	CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari	assunto il 12/11/2018	Gallerie dell'Accademia di Venezia
7	SOCIO OP.	D	CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari	assunto il 28/08/2017	Gallerie dell'Accademia di Venezia
8	SOCIO OP.	E	CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari	assunto il 28/09/2018	Gallerie dell'Accademia di Venezia